

PRESENTAZIONE

1.

Le Casse Edili sono organismi privati, tipici del settore edile, sorti in relazione alla rilevante mobilità interaziendale che caratterizza i rapporti di lavoro con gli operai.

La Cassa Edile di Brescia è stata costituita nel 1946 con la denominazione: Cassa Assistenziale Paritetica Edile (CAPE).

Le Casse Edili svolgono un ruolo di rilievo nell'assicurare ai lavoratori una parte importante del trattamento economico derivante dal contratto di lavoro, nonché significative prestazioni integrative sul piano previdenziale e assistenziale.

Sono Enti provinciali a carattere bilaterale previsti dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini (CCNL).

A livello locale vengono gestiti pariteticamente dalle organizzazioni territoriali dei datori di lavoro (ANCE) e dei lavoratori (FILLEA-CGIL, FENEAL-UIL, FILCA-CISL).

La Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) è l'ente nazionale cui è demandato l'indirizzo, il controllo e il coordinamento delle Casse Edili.

L'iscrizione alla Cassa Edile comporta automaticamente l'iscrizione alla Scuola Edile e al Comitato Paritetico Territoriale, e la possibilità di usufruire dei servizi offerti da questi due organismi provinciali a carattere bilaterale che svolgono nel settore edile un'importante attività nel campo della formazione professionale e della sicurezza sul lavoro.

La Legge 9 marzo 1990 n. 55 afferma che tutte le imprese edili che svolgono opere pubbliche devono rispettare la normativa delle Casse Edili. Pur conservando natura privatistica di associazione non riconosciuta (di cui all'art. 36 del Codice Civile), le Casse Edili svolgono nel campo degli appalti pubblici e dei lavori privati - con il rilascio della certificazione liberatoria (DURC: Documento Unico di Regolarità Contributiva) - una funzione di interesse generale, analoga a quella svolta da INPS e INAIL.

2.

L'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese edili e affini (CCNL) comporta che l'impresa edile che ha alle proprie dipendenze operai (o apprendisti operai) si iscriva alla Cassa Edile.

L'iscrizione alla Cassa Edile è condizione essenziale affinché venga realizzata da parte dell'impresa l'osservanza del contratto.

L'impresa deve poi iscrivere i propri operai (e apprendisti operai) e inviare periodicamente alla Cassa Edile la denuncia salari con l'indicazione delle ore di lavoro svolte da ciascuno nel mese e le eventuali ore di assenza.

Sulla base della denuncia inviata, l'impresa dovrà effettuare alla Cassa Edile i versamenti previsti dal Contratto Collettivo Nazionale (CCNL) e dal Contratto Collettivo Provinciale (CCPL), secondo quanto stabilito dagli accordi territoriali, dallo Statuto e dal regolamento della Cassa Edile.

A fronte dell'iscrizione, dell'invio delle denunce periodiche e dei relativi versamenti effettuati dall'impresa, la Cassa Edile erogherà una serie di prestazioni.

Le prestazioni sono suddivise in prestazioni a favore dei lavoratori e prestazioni a favore delle imprese.

Dal 1979 il CCPL della provincia di Brescia ha previsto anche per gli impiegati edili (sia tecnici che amministrativi) la possibilità di iscriversi alla Cassa Edile.

Mentre per operai (e apprendisti operai) l'iscrizione è un obbligo contrattuale, per gli impiegati (e apprendisti impiegati) l'iscrizione è facoltativa: spetta all'impiegato scegliere se volersi iscrivere o no alla Cassa Edile di Brescia.

Se l'impiegato manifesta la volontà di iscriversi, l'impresa è tenuta all'invio periodico delle denunce riportanti gli stipendi percepiti e a effettuare il relativo versamento.

Anche in questo caso, a fronte dell'iscrizione, dell'invio delle denunce e dei relativi versamenti, la Cassa Edile erogherà una serie di prestazioni a favore degli impiegati iscritti.

3.

GNF

Nel settore edile, a differenza degli altri settori, l'impresa non corrisponde direttamente all'operaio in busta paga la tredicesima (gratifica natalizia) e le ferie.

Versa, invece, alla Cassa Edile delle quote mensili a copertura di gratifica natalizia e ferie (GNF). Queste quote di salario differito vengono accantonate in un fondo gestito dalla Cassa Edile, che provvede a erogarle all'operaio a scadenze prefissate.

Il meccanismo di calcolo delle quote GNF è stabilito a livello nazionale dal CCNL e relativi allegati.

Le modalità di erogazione, invece, sono concordate a livello locale (CCPL e accordi territoriali).

APE

L'anzianità professionale edile (APE) è una prestazione a favore degli operai prevista a livello nazionale dal CCNL.

E' una prestazione legata all'anzianità di servizio che l'operaio ha maturato nell'ambito del settore edile.

Il trattamento economico della prestazione è calcolato sulla base di livelli che variano a seconda dell'anzianità di servizio dell'operaio.

I livelli e il meccanismo di calcolo della prestazione sono stabiliti a livello nazionale (CCNL e allegati).

ALTRE PRESTAZIONI

Gli accordi territoriali e gli accordi nazionali prevedono che la Cassa Edile eroghi una serie di altre prestazioni a favore degli operai, degli impiegati iscritti e delle imprese.

Queste prestazioni consistono in erogazioni economiche, servizi e forniture.

L'elenco delle prestazioni, i requisiti necessari per usufruirne e le modalità con cui la Cassa Edile le eroga sono stabiliti dagli accordi territoriali e riportati nel sito internet: www.cassaedilebrescia.it.

4.

I versamenti che l'impresa fa periodicamente alla Cassa Edile, secondo le modalità previste dagli accordi territoriali, riguardano accantonamenti e contributi che vanno a copertura di tutte le prestazioni a favore di operai, impiegati iscritti e imprese, nonché delle spese per la gestione e il funzionamento della Cassa Edile.

La misura degli accantonamenti GNF a carico impresa è stabilita a livello nazionale (CCNL e relativi allegati).

La misura dei rimanenti contributi, invece, è stabilita a livello locale (accordi territoriali), con l'eccezione di quei contributi regolamentati da precise disposizioni nazionali.

I contributi da versare alla Cassa Edile sono in parte a carico dell'operaio e in parte a carico dell'impresa. L'impresa trattiene dalla busta paga la quota del contributo a carico dell'operaio e versa cumulativamente alla Cassa Edile l'importo dei contributi dovuti.

Discorso analogo vale per gli impiegati iscritti: l'impresa trattiene dalla busta paga la quota del contributo a carico dell'impiegato e versa cumulativamente alla Cassa Edile l'importo dei contributi dovuti.

Oltre ai contributi esistono delle maggiorazioni a carico impresa, previste dal CCNL e dagli accordi nazionali, che riguardano:

- le imprese che hanno in forza apprendisti (contributo CIG apprendisti)
- le imprese che sono iscritte all'ANCE
- le agenzie per il lavoro (contributo lavoro interinale)

Il dettaglio delle singole percentuali che compongono i contributi e le maggiorazioni da versare alla Cassa Edile è riportato nel sito internet: www.cassaedilebrescia.it.

5.

La Cassa Edile opera un servizio di riscossione a favore degli enti paritetici (territoriali e nazionali), dell'ANCE (territoriale e nazionale) e delle organizzazioni sindacali (territoriali e nazionali), come previsto dallo Statuto e dagli accordi nazionali e provinciali.

Inoltre fornisce una serie di statistiche relative all'andamento del settore a livello locale.

Dal 2002 la Cassa Edile opera il servizio di riscossione anche per il fondo di pensione complementare Prevedi.

L'8 agosto 2002 la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) ha autorizzato l'esercizio dell'attività del fondo Prevedi, che ha la finalità di erogare una pensione integrativa agli operai e agli impiegati del settore edile che si sono associati al fondo.

6.

La Cassa Edile si occupa anche del monitoraggio dei lavori pubblici e privati che si svolgono in provincia di Brescia e controlla la regolarità delle imprese che svolgono questi lavori.

Rilascia la regolarità contributiva a stazioni appaltanti, imprese e Casse Edili che lo richiedono, come previsto dal CCNL e dalla normativa DURC.

Richiede l'iscrizione a quelle imprese che lavorano in provincia di Brescia e che non sono mai state iscritte prima presso la Cassa Edile di Brescia oppure sono state iscritte, ma risultano sospese e non hanno ancora comunicato la riapertura della loro posizione.

Nel caso di operai in trasferta, se l'impresa è iscritta a un'altra Cassa Edile, dietro richiesta dell'interessata la Cassa Edile di Brescia può accordare l'autorizzazione a rimanere iscritta alla Cassa di provenienza, nei limiti previsti dal CCNL in materia di trasferta.

7.

La Cassa Edile rilascia dichiarazioni che attestano la regolarità di un'impresa dopo aver controllato che l'impresa sia regolarmente iscritta presso la Cassa Edile, abbia inviato le denunce salari con il nominativo degli operai in forza e l'elenco dei cantieri attivi, abbia effettuato i relativi versamenti.

Qualora l'impresa ritardi con il versamento delle quote dovute (accantonamenti, contributi ed eventuali maggiorazioni), la Cassa Edile addebita gli interessi di mora per ritardato versamento, come previsto dagli accordi territoriali.

Se l'impresa non versa le quote dovute, la Cassa Edile si attiva per recuperare il credito.

L'impresa può concordare con la direzione accordi di rientro e piani di rateazione.

Se i piani di rientro non vengono rispettati, l'inadempienza dell'impresa si protrae e non c'è modo che venga sanata, la Cassa Edile passa la pratica all'ufficio legale che seguirà l'iter necessario per recuperare il credito. Ove necessario, potrà chiedere il fallimento o insinuarsi nel fallimento.